

PER I PROFESSIONISTI-19 FEBBRAIO 2025

Antiriciclaggio: l'adeguata verifica della clientela nella regola tecnica n. 2 del CNDCEC

Piero Pozzana - Dottore commercialista e revisore legale in Roma

L'adeguata verifica della clientela costituisce un pilastro della normativa antiriciclaggio, essenziale per garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie. È uno strumento di conoscenza strutturato, orientato a decodificare la morfologia delle relazioni economiche, rilevare eventuali discontinuità rispetto ai profili standard, attivare meccanismi di segnalazione preventiva. La Regola tecnica n. 2, emanata dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, disciplina le misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: si basa su un approccio risk-based e impone ai professionisti di calibrare le misure di adeguata verifica in funzione del livello di rischio associato a ciascun cliente e operazione. Quali sono le differenze rispetto alla versione del 2019?

Il D.Lgs. n. 231/2007 configura un apparato legislativo di natura complessa, finalizzato alla prevenzione sistemica dei fenomeni di inquinamento dell'ecosistema economico-finanziario mediante meccanismi di controllo e monitoraggio delle transazioni patrimoniali.

Il CNDCEC ha recentemente emanato le regole tecniche antiriciclaggio, aggiornando la versione del 2019 per rendere più agevole ai professionisti l'assolvimento degli obblighi normativi, semplificando le procedure senza compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione.

Leggi anche Nuove Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC: un confronto con il 2019

L'**adeguata verifica della clientela** costituisce un pilastro della normativa antiriciclaggio, elemento essenziale per garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie. È uno strumento di conoscenza strutturato, orientato a decodificare la morfologia delle relazioni economiche, rilevare eventuali discontinuità rispetto ai profili standard, attivare meccanismi di segnalazione preventiva

La Regola tecnica n. 2, emanata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, disciplina le misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, si basa su un **approccio risk-based**, e impone ai professionisti di calibrare le misure di adeguata verifica in funzione del livello di rischio associato a ciascun cliente e operazione.

Principali differenze tra versione 2025 e versione 2019

Valutazione del rischio

La versione del 2019 si concentrava sulla distinzione tra rischio inerente, specifico ed effettivo, distinzione mantenuta anche nel 2025, ma con l'introduzione di una maggiore formalizzazione delle procedure e con una distinzione più chiara tra le categorie di **prestazioni professionali con rischio non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo**.

Valutazione del rischio inerente

Nel 2025, il rischio inerente è definito come il **rischio connesso all'attività svolta dal professionista**, considerato per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, e individuato nelle tabelle 1 e 2 della Regola tecnica n. 2. Nel 2019, la definizione era simile, ma con meno enfasi sulla classificazione tabellare.

Vengono ora **incluse nuove prestazioni** considerate a rischio non significativo, come le funzioni di **consulente tecnico di parte, assistenza e difesa di fronte all'autorità giudiziaria**, le funzioni di **mediazione e arbitrato**, gli incarichi di **gestore della crisi**, gli incarichi nel **settore della formazione e dell'editoria**, l'attività di **assistenza tecnica e consulenza alla programmazione, gestione e rendicontazione di risorse pubbliche** non presenti nella versione del 2019.

Valutazione del rischio specifico

Il sistema di punteggio per il rischio specifico rimane invariato, con valori da 1 a 4 (da non significativo a molto significativo). La modalità di calcolo del rischio specifico complessivo rimane la media aritmetica dei punteggi delle tabelle A e B, diviso per dieci. In caso di revisione legale dei conti, tenuta della contabilità e assistenza/consulenza continuativa in ambito contabile e fiscale, si considera solo la tabella A diviso per quattro.

Prestazioni professionali e ambito di applicazione

La versione del 2019 individuava già una serie di **prestazioni professionali a basso rischio** che esulavano dall'ambito degli obblighi di adeguata verifica. La nuova versione aggiorna ed **estende** tale elenco, includendo con maggiore dettaglio attività come la mediazione e l'arbitrato, la partecipazione a organismi di vigilanza e le attività di docenza e pubblicazione.

Un altro aspetto innovativo delle nuove regole è l'**esclusione esplicita** dagli obblighi di adeguata verifica per le prestazioni di mera **redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali** e degli **adempimenti connessi all'amministrazione del personale**.

A differenza delle precedenti, viene previsto che per le attività di invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti **non è richiesto alcun adempimento** ai fini della verifica della clientela, perché considerate esenti. Questa precisazione elimina incertezze applicative per i professionisti.

Adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata

Entrambe le versioni delle Regole Tecniche prevedono tre livelli di adeguata verifica:

- **ordinaria**, applicata nella maggior parte dei casi; viene introdotta una sezione sull'identificazione a distanza del cliente, convalidando l'identificazione anche senza sua presenza fisica quando i dati identificativi risultano da atti pubblici, identità digitale (con livello di garanzia significativo) o dichiarazioni della rappresentanza consolare;

- **semplificata**, riservata a soggetti a basso rischio, come enti pubblici o clienti con elevata trasparenza finanziaria; Il controllo costante ora potrà avere una cadenza maggiormente dilazionata, e si potrà richiedere periodicamente una dichiarazione del cliente o una visura camerale (o documenti equivalenti) da cui risulti che il quadro informativo non ha subito variazioni. La versione precedente non menzionava esplicitamente l'uso di visure camerali. In entrambi i casi, gli obblighi semplificati di adeguata verifica non si applicano qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- **rafforzata**, necessaria in presenza di indici di rischio elevato. Nelle nuove regole l'adeguata verifica rafforzata viene ampliata per includere nuovi criteri, come l'analisi più rigorosa del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte (PEP). Viene sottolineata l'importanza di aggiornare periodicamente le informazioni sui clienti con un profilo di rischio elevato.

Esecuzione dell'adeguata verifica tramite terzi

La Regola del 2019 consentiva il **ricorso a terzi** per l'esecuzione dell'adeguata verifica, ma con limitazioni relative alla responsabilità ultima del professionista. Dal 2025, questa possibilità è meglio definita, specificando le condizioni per il ricorso a intermediari, garantendo che i dati

raccolti siano adeguatamente documentati e accessibili. Le nuove regole chiariscono che il professionista non è tenuto ad acquisire la fotocopia del documento identificativo del **titolare effettivo**, salvo dubbi, incertezze o incongruenze, in linea con quanto già stabilito per i notai. Inoltre, in caso di consultazione del registro dei titolari effettivi, il professionista deve acquisire e conservare la prova dell'iscrizione o un estratto del registro.

Conservazione dei dati

Dal 2025 viene introdotta la **conservazione mista**, non prevista nel 2019.

E inoltre viene specificato che tra i dati identificativi da conservare ci sono anche quelli ottenuti con mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari ai sensi del regolamento UE n. 910/2014, o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate.

La **documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio** deve riportare la **data** o un riferimento al periodo di acquisizione dei dati tramite un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista. Nel 2019 era sufficiente che i documenti fossero datati e sottoscritti dal professionista o suo delegato.

In ultimo viene esplicitato che avvalersi di un "**autonomo centro servizi**" **esterno** allo studio professionale **non sposta la responsabilità** degli obblighi di conservazione dal professionista.

Protocolli interni da aggiornare

Queste modifiche mirano a garantire una maggiore efficienza nel rispetto degli obblighi normativi, riducendo l'onere burocratico su attività a basso rischio. Esse mirano a un approccio più pragmatico e proporzionale al rischio effettivo e specifico, con l'intento di **ridurre gli oneri amministrativi** per i professionisti e **concentrare le risorse sulle situazioni a rischio più elevato**, mantenendo l'approccio risk-based ma con una maggiore strutturazione e formalizzazione delle procedure.

I professionisti dovranno **aggiornare i propri protocolli interni** per conformarsi alle nuove indicazioni, assicurando al contempo un equilibrio tra obblighi normativi e operatività professionale.

L'obiettivo delle nuove disposizioni è migliorare l'efficacia del sistema antiriciclaggio, aumentando la consapevolezza e la responsabilità dei professionisti nel rilevamento di operazioni sospette, senza aggravare inutilmente l'attività quotidiana.